



Angolo legale Svizzera

di Massimo Calderan

Registrazione della durata del lavoro

La Legge federale svizzera sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (Legge sul lavoro) si applica a tutte le aziende pubbliche e private, eccezione fatta per (1) le amministrazioni federali, cantonali e comunali; le aziende di trasporti pubblici; le aziende della navigazione marittima sotto bandiera svizzera; le aziende agricole, compresi i servizi accessori prevalentemente adibiti alla trasformazione o all'utilizzazione dei prodotti dell'azienda principale; i centri locali di raccolta del latte e le aziende connesse che lavorano il latte; le aziende prevalentemente adibite alla produzione di piante; le aziende di pesca; le economie domestiche private; e (2) gli ecclesiastici e altre persone al servizio di chiese e altre comunità religiose; il personale, domiciliato in Svizzera, di amministrazioni pubbliche di Stati esteri o di organizzazioni internazionali; gli equipaggi delle imprese svizzere di trasporto aereo; i quadri, gli scienziati e gli artisti indipendenti; i docenti delle scuole private, i docenti e gli assistenti di università o istituti simili; i lavoratori a domicilio; i commessi viaggiatori; e i battellieri del Reno. Si presume che la Legge sul lavoro sia applicabile a circa 2,6 milioni di lavoratori in circa 240.000 aziende.

La Legge sul lavoro e le sue ordinanze prevedono che si registrino, in modo preciso e dettagliato, l'inizio, la durata e la fine del lavoro giornaliero e settimanale effettivamente svolto dal lavoratore, incluse le ore di compensazione e le ore straordinarie, i giorni di riposo o di riposo compensativo concessi settimanalmente se non cadono regolarmente di domenica, come pure l'inizio, la durata e la fine delle pause di durata uguale o superiore a mezz'ora. La normativa prevede che il datore di lavoro tenga a disposizione delle autorità competenti i registri e gli altri atti da cui risultano questi dati. L'obiettivo della normativa è di proteggere la salute dei lavoratori, partendo dal presupposto che la durata del lavoro e i periodi di riposo sono fondamentali per la salute fisica e psichica degli stessi.

Negli ultimi anni la critica alla normativa è aumentata, perché non sembra più in linea con una parte importante dell'odierno mondo del lavoro. Nata per tutelare i lavoratori del settore industriale, stride con il modo di lavorare molto più flessibile e autonomo nel settore terziario che oggi domina l'economia svizzera, in particolare modo per quanto concerne i quadri/ dirigenti, i lavoratori indipendenti, i liberi professionisti (ad esempio, i consulenti aziendali e gli avvocati), i professori e altre categorie, che spesso prevede viaggi, lavoro svolto parzialmente da casa, onde permettere di stare più vicini alla famiglia, l'autonomia del lavoratore nel scegliere quando svolgere la sua attività, anche al di fuori degli orari di ufficio o standard, ecc. Di fatto, ci si è ritrovati con una normativa non rispettata da numerosissime aziende con i rispettivi lavoratori. Negli ultimi anni, gli ispettori cantonali hanno controllato sempre più aziende del terziario, intimando a molte di loro di mettere in ordine la loro organizzazione, a volte anche dando multe piuttosto salate.

Le parti sociali hanno elaborato un compromesso, entrato in vigore il 1° gennaio 2016. L'obbligo di registrazione e documentazione, in quanto tale, è stato mantenuto. La nuova normativa, però, introduce due nuovi regimi. I tre regimi possono essere scelti dalle aziende in base alle condizioni quadro in cui esercitano la loro attività:

La registrazione sistematica della durata del lavoro e di tutti gli altri dati summenzionati è il regime di base. Si applica a tutti i lavoratori che non dispongano di una certa autonomia nello stabilire i propri orari di lavoro e quando non vi siano le condizioni che permettono all'azienda di scegliere un altro regime. L'azienda rimane, però, libera di scegliere lo strumento di registrazione più adatto alla sua organizzazione.

La registrazione semplificata della durata del lavoro si limita al totale delle ore lavorate ogni giorno. Questo regime è applicabile ai lavoratori che sono liberi di stabilire in misura significativa, ovvero almeno al 25%, i propri orari di lavoro. È necessario un accordo scritto tra l'azienda e una rappresentanza dei lavoratori della stessa. Un contratto collettivo di lavoro (CCL) sarà la norma, ma non è strettamente necessario. Nelle aziende con meno di 50 dipendenti è possibile stipulare un accordo scritto, individualmente con ogni singolo dipendente.

La rinuncia alla registrazione della durata del lavoro è possibile per i lavoratori che sono liberi di stabilire i propri orari di lavoro almeno al 50% e dispongono di un'ampia autonomia nella gestione del proprio lavoro, e che percepiscono un reddito annuo lordo superiore a CHF 120.000. Questo regime può essere introdotto nel quadro di un contratto collettivo di lavoro (CCL), già esistente o *ad hoc*, e con il consenso scritto di ogni singolo dipendente interessato.

calderan@altenburger.ch